Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 giugno 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 20 GIUGNO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Fausto Sorini S. p. A., in Castelleone:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1955. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1955. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1955. - **Società per azioni G. Odino e C., in Genova:** Certificati estratti il 28 maggio 1955. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1955. **Cotonificio udinese, società per azioni, in Udine:** Certificati sorteggiati il 1° giugno 1955. — **Società fonderie officine Bergamaschi « F.O.B. », per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1955. — **Ercole Marelli e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1955. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1955. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1955.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 16 giugno 1955, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Wilmot Adolphus David, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Liberia.

(3250)

Il 16 giugno 1955, alle ore 11.20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Alfred Escher, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svizzera.

(3251)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Gioacchino fu Michele in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 19 novembre 1952, n. 2322, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Parlato Gioacchino fu Michele, per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2322, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2322.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 274. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2322, intestati alla ditta Parlato Gioacchino fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 686*)					
Rivolta	3	3	a	Pascolo . .	II	15	00	00	1.950 —
Id.	3	8	a	Seminativo	III	51	32	17	14.883,31
				Totali . .		66	32	17	16.833,31

I terreni sopradescritti confinano a:
Est: con proprietà Galante Paolo fu Gaetano;
Sud: Galante Anna fu Gaetano;
Ovest: con proprietà della stessa Ditta.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.492.493,70 (lire quattromilioniquattrocentonovantaduemilaquattrocentonovantatre e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2571)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasca Michele di Raffaele, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1951, n. 1388, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Pasca Michele di Raffaele, per i terreni ricadenti in agro del comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1388, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1388.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 285. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1388, intestati alla ditta Pasca Michele di Raffaele, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2664)					
Bufalara S. Martino	4	10	—	Seminativo	II	75	89	81	29.600,27
Id. .	4	11	—	Id.	II	0	46	98	183,22
Id.	4	6	—	Id.	II	11	69	99	4.562,97
				Totali . . .		88	06	78	34.346,46

I terreni sopradescritti confinano a:
Nord: con la proprietà dello stesso Pasca Michele;
Est: con proprietà di Pasca Maria e fratelli Furia fu Ugo;
Sud: con proprietà degli eredi De Luca fu Giuseppe;
Ovest: con proprietà dello stesso Pasca Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.930.079,60 (lire ottomilioninovecentotrentamilasettantanove e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2573)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Norante Elvira fu Domenico-Antonio ed eredi di Norante Vincenzo fu Domenico-Antonio, in comune di Rotello (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1952, n. 4268, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Norante Elvira fu Domenico Antonio ed eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso):

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4268, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4268.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 281. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4268, intestati alla ditta Norante Elvira fu Domenico Antonio ed eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, in comune di Rotello (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale numeri* 4577, 2503, 4291)									
Parco Puledri	4	51	—	Seminativo	II	1	54	08	554,70
Id.	4	1	a	Pascolo cespugliato	unica	2	50	10	107,54
Id.	4	1	b	Bosco d'alto fusto	unica	1	00	00	90 —
Id.	4	1	c	Seminativo	II	1	80	00	648 —
Piano Cavato	5	2	—	Id.	III	13	48	70	3.371,75
Id.	5	6	—	Id.	II	1	00	09	360,33
				Totali		21	32	97	5.132,32

I terreni sopradescritti confinano a:

Est: con proprietà dello stesso;
Nord: con il terreno di Ururi;
Sud: con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.146.092,31 (lire unmilionecentoquarantaseimilanovantadue e cent. 31), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2569)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Parlato Luigi fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 19 novembre 1952, n. 2325, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Parlato Luigi fu Michele, per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2325, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2325.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 284. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2325, intestati alla ditta Parlato Luigi fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 686)									
Masseria Nuova	15	1ª	(p.)	Seminativo	II	55	79	09	21.758,46

Il sopradescritto terreno confina a:
Nord: con proprietà Parlato Mario fu Michele;
Est: con proprietà dello stesso.
Ovest: con proprietà Galante Raffaele;
Sud: con proprietà Parlato Giuseppe fu Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 56.571,95 (lire cinquantaseimilacinquecentosettantuno e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2572)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Enrico Tazzoli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il sommergibile « Enrico Tazzoli » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 13 dicembre 1954.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1955
Registro n. 21 *Marina, foglio n.* 159

(3175)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Leonardo da Vinci ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il sommergibile « Leonardo da Vinci » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1955.

Il Ministro per la difesa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1955
Registro n. 21 *Marina, foglio n.* 56

(3231)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1955.
Composizione del Consiglio di amministrazione della Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, che stabilisce l'ordinamento dell'Azienda predetta;

Considerata la necessità di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957, è composto dei signori:

Andreozzi dott. Antonio, presidente;

Giorgi dott Guido, membro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Gioia dott. Franco, membro, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Capobianco dott. Antonio, membro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

On. Corsi dott. Angelo, membro esperto, designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Marconi rag. Giuseppe, membro esperto, designato dal Banco di Napoli;

Rostan ing. Giulio, membro esperto, designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Cagliotì prof. Vincenzo, membro esperto, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

Cattani avv. Leone, membro esperto, designato dal Ministero dell'industria e commercio.

Roma, addì 2 gennaio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1955
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 125

(3253)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1955.
Determinazione dei coefficienti di rivalutazione dei prezzi di beni distrutti o danneggiati dalla guerra relativi ad attività agricole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;

Visto l'art. 27, secondo comma, della predetta legge, il quale prevede che, ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, sia determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto col Ministro per il tesoro;

Considerato che tale rapporto è determinabile singolarmente per i bovini, per gli ovini e i suini, mentre è unico per tutti gli altri beni agricoli di cui all'art. 38 della predetta legge;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo di cui all'art 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i beni, distrutti o danneggiati dalla guerra, relativi ad attività agricole, il rapporto fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, resta determinato secondo il seguente prospetto:

Periodo	Bovini	Ovini	Suini	Altri beni agricoli
Maggio 1940	1,00	1,00	1,00	1,00
Anno 1940	0,98	0,99	0,99	1,00
» 1941	1,01	1,23	1,23	1,14
» 1942	1,01	1,48	1,40	1,30
» 1943	1,52	2,23	2,11	2,06
» 1944	8,51	9,50	9.60	6,67
» 1945	27,26	25,64	27,20	14,64
» 1946:				
1° semestre	33,86	34,02	35,86	17,[illegible]7
2° »	42,46	37,74	30,23	21,02
» 1947:				
1° semestre	66,82	56,27	62,48	21,69
2° »	72,52	58,72	74,48	42,77
» 1948	64,35	54,50	54,87	43,05
» 1949	60,29	51,07	34,89	42,79
» 1950	57,12	48,55	43,72	43,09
» 1951	71,90	63,76	51,95	48,11
» 1952	67,03	58,64	40,33	49,62
» 1953	57,59	54,00	37,58	51,33
» 1954	60,39	54,42	50,23	52,56

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1955

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1955
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 325. — PALADINI

(3255)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1955.

Sostituzione di componenti il Comitato previsto dall'articolo 2 del regolamento di attuazione del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949: « Piano decennale per lo sviluppo dell'agricoltura italiana ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1953, n. 22001, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 87, con il quale è stato costituito il Comitato previsto dall'art. 2 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al predetto capo III della legge 25 luglio 1952, numero 949;

Vista la lettera n. 21645/66/A in data 13 aprile 1955, con la quale il Ministero del tesoro, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'avv. Gino Bolaffi, ha designato in qualità di rappresentante del dicastero medesimo in seno al Comitato l'ispettore del Tesoro dott. Renato Simoncini ed, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, il capo sezione dott. Innocenzo Zitelli;

Considerato che per ragioni di servizio si ha la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere dottor Fulvio D'Adamo, addetto alle funzioni di segreteria del Comitato, con il 1° segretario dott. Mario Pizzorni, parimenti del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

L'art. unico, paragrafi *c*) e *d*) — secondo e terzo comma — del decreto interministeriale 20 novembre 1953, n. 22001, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 87, è modificato come segue:

c) Simoncini dott. Renato, ispettore del Tesoro, grado 7° e Bianco rag. Biagio, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, grado 4°, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) secondo comma: il dott. Edmondo Cobianchi e il dott. Pietro Luppino sono sostituiti, in caso di assenza od impedimento, dal direttore capo divisione dottor Domenico Palumbo, il dott. Renato Simoncini e il rag. Biagio Bianco, rispettivamente, dal capo sezione dott. Innocenzo Zitelli e dal capo sezione della Ragioneria generale dello Stato dott. Giuseppe Attanasio.

terzo comma: Le funzioni di segreteria del Comitato saranno disimpegnate dal dott. Attilio Foà, capo sezione della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal dott Mario Pizzorni, 1° segretario nel ruolo amministrativo dello stesso Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1955

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1955
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 219. — PALADINI

(3254)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1955.

Proroga delle modalità di versamento del contributo per le revisioni ordinarie da parte degli enti cooperativi per il biennio 1955-56.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1952, relativo alla determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Considerata l'opportunità di prorogare per il biennio 1955-56 le modalità stabilite per l'accertamento, la notifica e il versamento del contributo suddetto, stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 del predetto decreto per il biennio 1953-54;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1952, dovuto per il biennio 1955-56

dagli enti cooperativi aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dagli enti cooperativi non aderenti alle dette associazioni, sarà versato in unica soluzione successivamente alla revisione ordinaria relativa al biennio stesso.

Art. 2.

Ai fini della riscossione del contributo dovuto per il biennio 1955-56, le notifiche saranno effettuate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'atto della revisione ordinaria.

Art. 3.

Per la riscossione del contributo dovuto per il biennio 1955-56, gli elenchi degli enti cooperativi tenuti al versamento del contributo stesso, saranno predisposti trimestralmente dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vi saranno inseriti gli enti revisionati nel trimestre precedente.

Art. 4.

Le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(3088)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1955.

Aggregazione della Fondazione « G. Cini » di Venezia al settore commercio della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Decreta:

La Fondazione « G. Cini » di Venezia è aggregata al settore commercio della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 12 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(3087)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1955.

Nomina del presidente del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del 22 ottobre 1936 e modificato con decreti del 5 gennaio 1939, del 25 ottobre 1950 e del 20 maggio 1955;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1951, con il quale venne nominato il presidente della Deputazione amministratrice dell'Istituto predetto;

Considerato che per compiuto quadriennio l'intera Deputazione è scaduta di carica;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 13 maggio 1955, con la quale vengono nominati i tre membri della Deputazione amministratrice dell'Istituto, a norma del primo comma dell'art. 11 dello statuto, nelle persone dei signori:

1) Ponticelli avv. Francesco;
2) Ricasoli dott. Bettino;
3) Viviani avv. Antonio;

Decreta:

L'avv. Francesco Ponticelli è nominato, per un quadriennio, presidente del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1955

Il Ministro: GAVA

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1955.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, ente di diritto pubblico con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, approvato con decreto Ministeriale 24 maggio 1955;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Giovanni Romeo e il dott. Ugo Cevoli sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, ente di diritto pubblico con sede in Venezia.

Essi dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1957

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1955

Il Ministro: GAVA

(3256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), di un mutuo di L. 36.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3236)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa) di un mutuo di L. 44.425.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3235)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Castelfranco di Sotto

Con decreto Ministeriale 4 giugno 1955, n. 1459, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con la limitazione e le modifiche di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione del comune di Castelfranco di Sotto, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(3079)

Approvazione della variante al piano parziale di ricostruzione di Torino relativa alla zona culturale ex teatro regio.

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 1955, n. 605, è stata approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano parziale di ricostruzione di Torino, relativa alla sistemazione della zona culturale ex teatro regio, vistata in due planimetrie in scala 1:750 e una in scala 1:500, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detta variante resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione originario.

(3077)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1955, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal signor Mastrangelo Oreste, ex applicato in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze, con cui è stata respinta la domanda di riammissione in servizio presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 53 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3180)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in località Gomagoi - strada di Solda in comune di Stelvio (Bolzano).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 65 dell'8 novembre 1954, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del terreno in oggetto, della superficie di mq. 40, in comune di Stelvio (Bolzano).

(3095)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Villarocca », con sede nel comune di Pessina Cremonese, frazione Villarocca (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 31258 in data 7 giugno 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Villarocca », con sede nel comune di Pessina Cremonese, frazione Villarocca (Cremona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 25 luglio 1954.

(3178)

Riconoscimento giuridico del Consorzio di miglioramento fondiario « Boldier Canossa », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 60, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio irriguo « Boldier Canossa », con sede nel comune di Legnago (Verona), è stato riconosciuto quale Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e sono stati affidati i compiti spettanti alla Deputazione provvisoria al Consiglio di amministrazione del consorzio, attualmente in carica.

(3080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	634,65
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Crascek Armando;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso, per la durata di un mese, all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Crascek Armando fu Michele e della Anna Medeot, nato a Gorizia addì 12 luglio 1928, residente a Gorizia, via G. I. Ascoli n. 31, di condizione elettricista, è accordata la riduzione in forma italiana da Crascek in Crassini.

Gorizia, addì 24 maggio 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(3062)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 5416-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 giugno 1935, n. 1006/R/Gab. con cui alla signora Schweigl Maria vedova Gufler fu Giacomo, nata a Moso in Passiria il 12 giugno 1888, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Covoli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 aprile 1955 dalla signora Covoli in Steger Emma fu Felice e di Schweigl Maria, nata a Moso in Passiria il 25 marzo 1915, figlia della predetta, in atto residente a Campo Tures;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 16 giugno 1935, n. 1006. R.Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Covoli in Steger Emma viene ripristinato nella forma tedesca di Gufler.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni Ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 maggio 1955

Il Vice commissario del Governo
SANDRELLI

(3063)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di alunno d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 1955, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) presso il Consiglio di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di alunno d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato, nelle premesse indicato, avranno luogo a Roma, nel Palazzo degli Esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 luglio del corrente anno 1955, alle ore 8,30.

Roma, addì 15 giugno 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO

(3269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a ottanta posti di vice segretario negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (gruppo B, grado 12°); a centocinquanta posti di vice segretario negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (gruppo B, grado 12°), riservato agli idonei del concorso per titoli a duecentotrenta posti di segretario, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, ed ora in servizio, ed a quattrocentocinquanta posti di applicato di segreteria negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (gruppo C, grado 13°) con riserva dei due terzi dei posti al personale non di ruolo a carico dello Stato che abbia prestato presso le segreterie stesse due anni di servizio ininterrotto e lodevole.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, professori e personale assistente, di segreteria e subalterno degli istituti di istruzione media;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai titoli di preferenza per la partecipazione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi ed orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed orfani e ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della seconda guerra mondiale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, contenente norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici spettanti ai mutilati di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazioni prevista dal decreto-legge 24 febbraio 1942, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente benefici a favore dei congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 127, relativa alla assistenza ai profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visti i decreti Presidenziali 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente nuove norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1122, che contiene norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, ed autorizza il bando dei concorsi relativi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la lettera n. 1914/12106 del 31 gennaio 1955 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di vice segretario e di applicato di segreteria negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale:

a) concorso ordinario a ottanta posti di vice segretario (gruppo *B*, grado 12°);

b) concorso a centocinquanta posti di vice segretario (gruppo *B*, grado 12°), riservato agli idonei del concorso per titoli a duecentotrenta posti di segretario, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, ed ora in servizio;

c) concorso ordinario a quattrocentocinquanta posti di applicato di segreteria (gruppo *C*, grado 13°): i due terzi dei posti disponibili nel presente concorso sono riservati al personale non di ruolo a carico dello Stato, addetto alle segreterie degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che, presso le segreterie stesse, abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole, e che riporti l'idoneità.

§ 2.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi.

A) Titoli di studio.

Per l'ammissione ai concorsi di vice segretario (di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente paragrafo 1 è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione magistrale, o di ragioniere e perito commerciale, o di titolo equipollente conseguito secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

Per l'ammissione al concorso di applicato di segreteria (di cui alla lettera *c*) del predetto paragrafo 1 è richiesta la licenza di scuola media, o di altro istituto di primo grado, o titolo equipollente conseguito secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

B) Età.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui al citato paragrafo 1, debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30 anni.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

I) di anni 2 per coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, risultino coniugati, e ancora di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti la prole naturale dal giorno di riconoscimento, è equiparata a quella legittima;

II) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati;

c) per i profughi dell'Africa italiana e per i profughi dei territori di confine.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

III) ad anni 44 per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Gli aumenti di cui ai precedenti numeri I), II), III), sono tra loro cumulabili purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

IV) ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati o della lotta di liberazione. Per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove dei caduti per la guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o nella lotta di liberazione.

Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 866, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Sono, inoltre, esclusi gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

c) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 6 mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, purchè non si superino i 45 anni d'età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili appartenenti ai ruoli organici ordinari ed ai ruoli speciali transitori;

b) di coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di 30 anni;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Altri requisiti.

Per poter partecipare ai concorsi di cui al precedente paragrafo 1, ferme restando per i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del paragrafo stesso le speciali condizioni ivi previste, è necessario, inoltre, che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano con godimento dei diritti politici; agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per legge;

2) abbia sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

3) sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Essa, inoltre, si riserva di sottoporre a visita medica collegiale i candidati, per accertare la completa idoneità al servizio di segreteria. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

§ 3.

Prove d'esame e programmi.

L'esame di concorso a posti di vice segretario comprende due prove scritte. Una delle prove scritte consiste in un componimento in lingua italiana su argomento di cultura generale.

L'altra prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di diritto su programma della prova orale.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

2) elementi di diritto civile, limitatamente ai principi generali del diritto, al negozio giuridico, al diritto delle persone e di famiglia e alle obbligazioni;

3) nozioni di legislazione scolastica: attribuzioni, organizzazione e ordinamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione ordinamento generale degli studi e degli istituti di istruzione secondaria; leggi e regolamenti sugli alunni, gli esami e le tasse; nozioni sullo stato giuridico ed economico del personale degli istituti di istruzione.

Il candidato deve inoltre sostenere una prova pratica di dattilografia.

Della prova scritta di italiano si terrà anche conto ai fini di un giudizio sulla chiarezza di grafia del candidato.

Per il concorso a centocinquanta posti di vice segretario, riservato agli idonei del concorso indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, l'esame consisterà in un colloquio inerente alla anzidetta materia delle prove orali previste per il concorso a posti di vice segretario.

L'esame di concorso a posti di applicato di segreteria comprende due prove scritte, una prova orale e una prova pratica di dattilografia. Le prove scritte consistono nello svolgimento di un componimento di italiano e nella risoluzione di un problema di aritmetica.

La prova orale verte sulle seguenti materie: elementi di storia d'Italia, dal 1815 ai giorni nostri; nozioni di aritmetica; nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione e di legislazione scolastica, nelle parti che più particolarmente concernono l'ufficio di segreteria degli istituti d'istruzione media; ordinamento degli archivi.

La prova scritta di italiano vale anche come saggio di calligrafia.

§ 4.

Domande di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, il nome, la paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo del candidato, il concorso (ordinario o riservato) al quale egli intende prendere parte, specificando gli altri concorsi di cui al precedente paragrafo 1 a cui eventualmente partecipa.

Nelle domande il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di trovarsi nei limiti di età stabiliti nella lettera *B*) del precedente paragrafo 2, specificando, eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto alle elevazioni del limite massimo di età ivi previste;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali; eventualmente, saranno indicati i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali, ovvero, in caso affermativo, quali;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla lettera *A*) del precedente paragrafo 2: occorre specificare il titolo posseduto, la data, e l'istituto in cui è stato conseguito;

quale sia la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di quali titoli di precedenza e preferenza sia eventualmente in possesso, a norma della tabella *B* annessa al presente bando;

gli eventuali titoli che diano diritto alla partecipazione al concorso riservato, di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo 1 e alla riserva dei due terzi dei posti disponibili nel concorso di cui alla lettera *c*) del già citato paragrafo 1.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente bando (allegato *A*).

Le domande dovranno essere firmate dai candidati; la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Le domande stesse dovranno pervenire con raccomandata a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o le domande inoltrate con altro mezzo che non sia la raccomandata.

Coloro che partecipano contemporaneamente a due o tre dei concorsi di cui al precedente paragrafo 1 debbono presentare altrettante domande distinte.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che le fossero fatte all'antico recapito.

§ 5.

Procedura dei concorsi.

Coloro che partecipano ai concorsi ordinari di cui alle lettere *a*) e *c*) di cui al precedente paragrafo 1 si intendono ammessi alle prove scritte in base alla presentazione della domanda di cui al precedente paragrafo 4 e dovranno intervenire alle prove medesime, che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Le prove anzidette si svolgeranno in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo di questo Ministero ed avranno inizio alle ore otto.

Coloro che, invece, partecipano al concorso riservato di cui alla lettera *b*) del già citato paragrafo 1 saranno convocati, per il colloquio, con lettera raccomandata nella quale sarà specificato il giorno, il luogo e l'ora in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Il candidato che non si presenti nei giorni fissati o che risulti assente ad una delle prove di cui sopra è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato e legalizzato a norma delle disposizioni vigenti.

La Commissione per ciascuno dei due concorsi a posti di vice segretario è costituita da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione che la presiede, da un capo di istituto, da un professore di materie letterarie e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

La Commissione per il concorso a posti di applicato di segreteria è costituita da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, di due professori delle materie che formano oggetto di esami, e di un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta ed orale.

Sono ammessi alle prove orali i concorrenti i quali abbiano ottenuto almeno sei decimi nella prova scritta, o, nel concorso di applicato di segreteria, in ciascuna delle due prove scritte.

Nei concorsi in cui è richiesta la prova pratica di dattilografia, la votazione complessiva ottenuta in seguito agli esami orali potrà essere elevata dalla Commissione di una quantità non superiore a un decimo per quei candidati che abbiano superata la prova stessa.

Saranno compresi nelle graduatorie dei vincitori, per ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito l'idoneità. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione della sede vien fatta d'ufficio dal Ministero. Il rifiuto della sede assegnata o l'accettazione in qualunque modo condizionato importa, senz'altro, decadenza dagli effetti del concorso.

§ 6.

Norme per la presentazione dei documenti. Termini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni venti dalla data della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, i documenti prescritti dal seguente paragrafo 7 per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza, di cui all'allegato *B* del presente bando. Coloro che, partecipando al concorso a quattrocentocinquanta posti di applicato di segreteria, intendano avvalersi della riserva dei due terzi dei posti disponibili dovranno altresì dimostrare, sempre nel termine anzidetto, di averne diritto, presentando un certificato, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal capo d'istituto (e autenticato dal competente provveditore agli studi), dal quale risulti che abbiano prestato, con la qualifica di personale non di ruolo a carico dello Stato, servizio, per un biennio almeno (precisare la data di inizio del servizio stesso), ininterrotto e lodevole di addetto alla segreteria dell'istituto.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni trenta dalla data della lettera predetta i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del

Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri d'ufficio;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), regolarmente aggiornata, con marche da bollo da L. 200 sulla prima facciata e da L. 200 sugli intercalari.

Gli aspiranti che si trovino nella posizione di militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) o di riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) debbono presentare la copia del foglio matricolare.

I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli inscritti di leva (giovani cioè appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva) debbono presentare il certificato di iscrizione alle liste di leva in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso, a norma della lettera *A*) del precedente paragrafo 2.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domande di partecipazione a concorsi di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta bollata dalla competente autorità, e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

Coloro che partecipano al concorso a centocinquanta posti di vice segretario riservato agli idonei dovranno presentare, sempre nell'anzidetto termine di giorni trenta, insieme con gli altri documenti di cui alle lettere da *a*) a *g*) del presente paragrafo:

h) certificato comprovante il conseguimento della idoneità nel concorso per titoli a duecentotrenta posti di segretario, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947. I candidati che non fossero in possesso di tale certificato, potranno richiederlo a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, con apposita domanda in carta bollata da L. 200, alla quale aggiungeranno una marca da bollo da L. 100; nella predetta domanda specificheranno che il certificato venga allegato d'ufficio al proprio fascicolo personale;

i) certificato, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal capo d'istituto (e autenticato dal competente provveditore agli studi) nel quale si attesti che l'interessato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione era in servizio, con l'indicazione della data dell'inizio del servizio stesso, delle eventuali interruzioni e delle qualifiche per esso riportate.

§ 7.

Norme particolari riguardanti la documentazione da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, e dei benefici previsti per speciali categorie di persone, ai sensi e nei termini di cui al paragrafo 6.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, di cui all'allegato *B* del presente bando, e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti, reduci, mutilati ed invalidi di guerra, congiunti ed orfani di caduti in guerra, figli di invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 427 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 100, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per cause di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, e le persone ad esse assimilate, debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, mutilato o invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o invalidità è dipesa da cause di servizio.

I profughi dei territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L. 100.

I profughi dell'Africa italiana debbono dimostrare la loro qualifica, secondo le norme contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa Italiana), in carta bollata da L. 100.

I decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

§ 8.

Norme generali relative ai documenti da prodursi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7

Tutti i documenti, da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7, dovranno essere trasmessi, nei termini stabiliti, unicamente con lettera raccomandata, nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio.

La data di arrivo degli atti predetti è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, lo stato di famiglia e lo stato di servizio civile (di cui appresso) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *g*) del precedente paragrafo 6.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Il personale statale di ruolo dovrà presentare, in luogo dei documenti di cui al secondo comma del precedente paragrafo 6, e sempre nei termini stabiliti:

una copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciata, su carta bollata da L. 200, dall'Amministrazione dalla quale dipende, con l'attestazione che è in attività di servizio;

il certificato di sana costituzione fisica ed il titolo di studio, di cui, rispettivamente, alle lettere *e*) e *g*) del secondo comma del precedente paragrafo 6.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farne ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati che saranno inclusi nelle graduatorie, di cui al precedente paragrafo 5, ed avranno accettato la nomina non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri concorrenti la restituzione dei documenti è fatta di regola a cura di questo Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito dei concorsi nel bollettino ufficiale dello stesso Ministero.

§ 9.

Disposizioni finali.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato tengono luogo il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 (per la parte, ancora vigente, relativa al personale di segreteria), il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e la legge 22 novembre 1954, n. 1122.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1955
Registro n. 33 *Pubblica istruzione, foglio n.* 40. — D'ELIA

ALLEGATO *A*

MODELLO DELLA DOMANDA

(Carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie ROMA

Il sottoscritto . di . e di ., nato a il residente in via n. ., chiede di essere ammesso al concorso (1).

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (2);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ., conseguito il .. . presso .;

di non avere riportato condanne penali (3);

di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione (4);

di possedere i seguenti titoli di precedenza o preferenza (5);

Il sottoscritto (6).

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che i dati sopra riportati rispondono al vero, e si obbliga a comprovarli mediante la presentazione di regolari documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.

Il sottoscritto produce anche domande di partecipazione ai seguenti altri concorsi (7).

Data .

Firma . (8).

Indirizzo

---

(1) Specificare bene il concorso, ripetendo integralmente le indicazioni contenute nelle lettere *a*) o *b*) o *c*) del paragrafo 1 del bando.

(2) Dichiarare gli eventuali titoli che diano diritto alle elevazioni dei limiti d'età, ai sensi del paragrafo 2, lettera *B*) del bando.

(3) Eventualmente, indicare le condanne penali che siano state riportate.

(4) Ai sensi della lettera *f*) del paragrafo 6 del bando.

(5) Come da allegato *B*).

(6) Coloro che partecipano al concorso riservato di cui alla lettera *b*) del paragrafo 1 aggiungeranno « dichiara di aver conseguito l'idoneità nel concorso per titoli a duecentotrenta posti di segretario, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, e di essere attualmente in servizio presso ».

Coloro, invece, che, partecipando al concorso a quattrocentocinquanta posti di applicato di segreteria, intendono avvalersi della riserva di cui alla lettera *c*) del paragrafo 1, aggiungeranno: « chiede di fruire della riserva dei due terzi dei posti messi a concorso, avendo prestato servizio ininterrotto dal presso la segreteria dell'Istituto in qualità di con le qualifiche

(7) Eventuale, per coloro che partecipano contemporaneamente agli altri concorsi di cui al paragrafo 1.

(8) La firma deve essere autenticata, a norma del paragrafo 4 del bando.

ALLEGATO *B*

Criteri di preferenza nei casi di parità di merito, a norma del regio decreto-legge 5 luglio 1934, *n.* 1176, *e successive modificazioni ed estensioni.*

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare.
2. I mutilati ed invalidi di guerra.
3. I mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e assimilati.
4. I mutilati e invalidi per servizio.
5. Gli orfani di guerra.
6. Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati.
7. Gli orfani dei caduti per servizio.
8. I feriti in combattimento.
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra.

10. I figli degli invalidi di guerra.
11. I figli degli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati.
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.
13. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.
14. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilate.
15. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente.
17. Coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.
18. Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento.
19. I coniugati con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate dai numeri da 1 a 16 e nei numeri 18 e 19 hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

(3187)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso per esami a trentacinque posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo del personale della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1954, con il quale è stato indetto il concorso per esami a trentacinque posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina (registrato alla Corte dei conti, il 13 maggio 1954, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 210);

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1954, con il quale è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso stesso (registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1954, registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 160);

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 23, nel quale è stata formata la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di concorso;

Riconosciuto ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 2960, la regolarità del procedimento dell'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a trentacinque posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della Difesa-Marina, indetto con decreto Ministeriale 29 aprile 1954

1. D'Elia Bruno, invalido civile di guerra	punti	18,50
2. D'Ovidio Pietro	»	18,50
3. Longo Domenico	»	18,25
4. Caldarone Egidio	»	17,916
5. Galli Brenno	»	17,666
6. Porreca Bruno	»	17,60
7. Gaudenzi G. Battista	»	17,25
8. Raffo Sergio	»	17 —
9. Giammusso Epifanio	»	16,916
10. Gerardi Virgilio	»	16,666
11. Cardella Giuseppe	»	16,50
12. Di Giovanni Giovanni	»	16,35
13. Milo Bruno	»	16,25
14. Vocino Angelo	punti	16.066
15. De Petra Guido	»	15,916
16. Catalano Nunzio, figlio d'invalido di guerra	»	15,833
17. Fazio Alfio, impiegato di ruolo	»	15,833
18. Motta G. Orazio	»	15,833
19. Balducci Luigi	»	15,75
20. Clerico Stefano, combattente, ufficiale di complemento	»	15,583
21. Carbonara Antonio	»	15,583
22. Carlino Enzo	»	15,50
23. Flotteron Augusto, figlio d'invalido di guerra	»	15,50
24. Telesca Angiolo	»	15,333
25. Orbitello Guido	»	14,917
26. Verdirosi Aldo	»	14,916
27. Vassallo Raffaele	»	14,833
28. Romano Gennaro	»	14,70
29. Finocchiaro Salvatore	»	14,65
30. Pandolfi Vincenzo	»	14,583
31. Zecchino Giulio, figlio d'invalido di guerra	»	14,583
32. Tombesi Raffaele, nato il 7 marzo 1929	»	14,25
33. Trentani Giancarlo, nato il 5 settembre 1929	»	14,25
34. Travagliante Salvatore	»	13,833

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine sottoindicato:

1. D'Elia Bruno	18. Motta G. Orazio
2. D'Ovidio Pietro	19. Balducci Luigi
3. Longo Domenico	20. Clerico Stefano
4. Caldarone Egidio	21. Carbonara Antonio
5. Galli Brenno	22. Flotteron Augusto
6. Porreca Bruno	23. Carlino Enzo
7. Gaudenzi G. Battista	24. Telesca Angiolo
8. Raffo Sergio	25. Orbitello Guido
9. Giammusso Epifanio	26. Verdirosi Aldo
10. Gerardi Virgilio	27. Vassallo Raffaele
11. Cardella Giuseppe	28. Romano Gennaro
12. Di Giovanni Giovanni	29. Finocchiaro Salvatore
13. Milo Bruno	30. Zecchino Giulio
14. Vocino Angelo	31. Pandolfi Vincenzo
15. De Petra Guido	32. Tombesi Raffaele
16 Catalano Nunzio	33. Trentani Giancarlo
17. Fazio Alfio	34. Travagliante Salvatore

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955
Registro n. 23, foglio n. 19

(3211)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 5 giugno 1955).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, n. 3 (tre) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti ai sottufficiali già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 luglio 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Bosco

(3214)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Modena

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Modena;

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Modena, nell'ordine appresso indicato:

1. Tumminello dott. Achille punti 90,89 su 132
2. Napoli dott. Renato » 90,56 »
3. Michelon dott. Giovanni » 89,78 »
4. Marchica dott. Gaetano » 85,36 »
5. Napolitano dott. Mario » 83,20 »
6. La Bianca dott. Cosimo » 82,33 »
7. Carlomagno dott. Marco » 82,08 »
8. Boccardi dott. Tommaso » 76,16 »
9. Fiorentin dott. Antonio » 75,85 »
10. Madau Diaz dott. Gaetano, coniugato con due figli » 75,66 »
11. Davì dott. Guido » 75,66 »
12. Innocenzi dott. Giulio » 74,53 »
13. Cerioni dott. Marino » 74,50 »
14. Zito dott. Ludovico » 74,06 »
15. Cirafici dott. Giuseppe » 72,95 »
16. Ciocia dott. Emanuele » 72,64 »
17. Polazzi dott. Tito » 71,83 »
18. Cordoni dott. Quintilio » 71,57 »
19. Origlioni dott. Ugo » 70,83 »
20. Norcia dott. Federico » 70,68 »
21. Di Capua dott. Matteo » 70,50 »
22. Fiorentin dott. Aldo » 70,22 »
23. Palmieri dott. Francesco » 69,97 »
24. Chiarello Salvatore » 66 — »
25. Calabro Vincenzo » 65 — »
26. Troccoli Bernardino » 63 — »
27. Ferrari dott. Gino » 62,51 »
28. Pignataro Rocco » 54,50 »
29. Ellena dott. Giovanni » 49,14 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(3212)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona;

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona, nell'ordine appresso indicato:

1. Capriotti Giuseppe punti 93,53 su 132
2. Napoli dott. Renato » 92,56 »
3. Bellonzi dott. Fides » 91,80 »
4. Michelon dott. Giovanni » 90,78 »
5. Grasselli dott. Ruffino » 90,73 »
6. Moresi dott. Alfredo » 89,59 »
7. Carlomagno dott. Marco » 84,08 »
8. Pansini Paolo » 83 — »
9. Raso dott. Nicolino » 82,33 »
10. Russo dott. Giovanni » 78,44 »
11. Napolitano dott. Mario » 78,20 »
12. La Bianca dott. Cosimo » 77,33 »
13. Abbaticchio dott. Pietro » 75,36 »
14. Cerioni dott. Marino » 74,50 »
15. Fiorentin dott. Antonio » 73,85 »
16. Davì dott. Guido 72,66 »
17. Boccardi dott. Tommaso » 72,16 »
18. Zito dott. Ludovico » 72,06 »
19. Madau Diaz dott. Gaetano » 71,66 »
20. Innocenzi dott. Giulio » 71,55 »
21. Ciocia dott. Emanuele » 70,64 »
22. Di Capua dott. Matteo » 70 — »
23. Cirafici dott. Giuseppe » 69,95 »
24. Fiorentin dott. Aldo » 69,22 »
25. Polazzi dott. Tito » 68,83 »
26. Norcia dott. Federico » 67,68 »
27. Russo Ferruccio » 63,50 »
28. Chiarello Salvatore » 63 — »
29. Calabro Vincenzo » 62 — »
30. Troccoli Bernardino » 60 — »
31. Ferrari dott. Gino » 59,51 »
32. Montesano Vincenzo » 54 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(3213)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1954, n. 47710, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1954, al registro n. 41, foglio n. 133, con cui è stato indetto un concorso per esami a 150 posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°);

Ritenuto che occorre nominare la Commissione esaminatrice a norma dell'art. 9 del suindicato decreto Ministeriale n. 47710;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 150 posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) indetto con il decreto Ministeriale 10 dicembre 1954, n. 47710, di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Rossi dott. ing. Aldo, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

Bonaccorso dott. ing. Stellario, ispettore generale del Genio civile;

Piccoli dott. ing. Armando, ispettore generale del Genio civile;

Galli prof. Adriano, ordinario di scienza delle costruzioni nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Arredi prof. Filippo, ordinario di costruzioni idrauliche nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Membri con voto consultivo.

Burich prof. Enrico, incaricato di lingua tedesca nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Gallo prof. Pietro, incaricato di lingua inglese nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Le funzioni di segretario saranno assolte dal primo segretario A. C. Martorelli dott. Renato.

Roma, addì 6 giugno 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1955, Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 8.

(3270)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centoquaranta posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 14924, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1954, al registro n. 37, foglio n. 129, con cui è stato indetto il concorso per esami a 140 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°);

Ritenuto che occorre nominare la Commissione esaminatrice a norma dell'art. 9 del suddetto decreto Ministeriale n. 14924;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso a 140 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) indetto con decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 14924, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Rinaldi dott. ing. Giuseppe, ingegnere capo nel ruolo del Corpo del genio civile.

Membri:

D'Alessandro prof. Pietro, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni nell'Istituto tecnico commerciale e per geometra « Quintino Sella » di Roma;

Scardia prof. Vito, ordinario di topografia e disegno topografico nell'Istituto tecnico commerciale e per geometra « Leonardo Da Vinci » di Roma;

Rendina dott. ing. Luigi, ingegnere principale di sezione nel ruolo del Corpo del genio civile;

Iacobucci dott. ing. Vitaliano, ingegnere principale di sezione nel ruolo del Corpo del genio civile.

Le funzioni di segretario saranno assolte dall'ingegnere Iacobucci Vitaliano, membro della Commissione stessa.

Roma, addì 6 giugno 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1955, Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 7.

(3271)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga dei termini di scadenza del concorso per duecentodieci posti di allievo ufficiale pilota di complemento e per quaranta posti di allievo sergente a breve ferma.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli per l'ammissione a corsi di pilotaggio aereo a duecentodieci allievi ufficiali piloti di complemento e di quaranta allievi sergenti piloti non di carriera (registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1955, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 120);

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale in preambolo, è prorogato al 31 luglio 1955.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1955 Registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 368. — RAPISARDA

(3219)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 26 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1954, registro n. 4 Aeronautica, foglio n. 64, col quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale civile amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13 e 14 luglio 1955, con inizio alle ore 8 di ciascun giorno.

Roma, addì 8 giugno 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

(3220)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il decreto prefettizio n. 6013 in data 25 luglio 1954, col quale veniva bandito un concoro pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.12335 in data 9 febbraio 1955, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni concorsuali e constatatane la regolarità;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 7 maggio 1955 contenente la seguente graduatoria degli idonei:

1. Ferro dott. Giovanni. punti 147,62 su 200
2. Semprini dott. Enrico . » 132,61 »
3. Antonini dott. Domingo . . » 132,55 »

4. Rapallino dott. Francesco . . . punti 129,05 su 200
5. Pavolini dott. Dario . . » 125,41 »
6. Castiglione dott. Lanfranco . . » 115,92 »
7. Russo dott. Carlo . » 110,23 »

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso di cui alle premesse, contenuta nel verbale della Commissione giudicatrice in data 7 maggio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni, agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 24 maggio 1955

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami a cinque posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova;

Considerato che ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è necessario provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso per i posti in parola;

Visti gli articoli 23, 24, 60 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati, classificati nell'ordine con la graduatoria del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso stesso:

1. Ferro dott. Giovanni. . . . punti 147,62 su 200
2. Semprini dott. Enrico . . . » 132,61 »
3. Antonini dott. Domingo . . » 132,55 »
4. Rapallino dott. Francesco . . » 129,05 »
5. Pavolini dott. Dario » 125,41 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni, agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 24 maggio 1955

Il prefetto: VICARI

(3021)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto pari numero in data 30 novembre 1953 con il quale è stato bandito il concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.66/7142 in data 3 marzo 1955 e la graduatoria delle candidate risultate idonee formata dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Verzelloni Elvira punti 52,600 su 100
2. Crema Silla . . . . . » 52,231 »
3. Da Prà Ida . . . . . » 51,156 »
4. Menozzi Anna . . . . . . » 49,287 »
5. Caselli Rina . . . . . » 49,237 »
6. Cattabriga Elsa . . . . » 48,681 »
7. Fornaciari Angiolina . . . . » 48,412 »
8. Arrighi Lucilla . . . . . . » 47,612 »
9. Filippi Iride . . . . punti 47,387 su 100
10. Rambaldi Maria Venere . . . » 47,287 »
11. Basenghi Rosa . . . » 46,593 »
12. Scopelliti Maria . . . . » 46,450 »
13. Pistoni Elda . . . . . » 46,268 »
14. Bedini Iolanda . . . . . » 45,700 »
15. Bigliardi Lina . . . . . » 45,431 »
16. Iori Edmea . . . . . » 44,487 »
17. Spaccini Dorotea . . . . » 43,712 »
18. Beneventi Maddalena . . » 43,575 »
19. Aldrovandi Dina, coniugata . . » 43,450 »
20. Grisendi Silvana . . » 43,450 »
21. Marini Evangelia . . . . . » 42,412 »
22. Cassanelli Laura . . . . » 41,287 »
23. Cristofori Giovanna . . . » 40,450 »
24. Bertani Giuseppa . . . . » 40,125 »
25. Grisendi Ivanna . . . . » 39,543 »
26. Fontanesi Dimma . . . . » 38,175 »
27. Bragadini Liliana . . . . » 36,937 »
28. Contali Loda . . » 36,918 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 31 maggio 1955

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 31907 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a tre posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953;

Viste le domande di ciascuna delle candidate in ordine di graduatoria, in relazione alle sedi di preferenza nelle stesse indicate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa, per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Verzelloni Elvira: Albinea (condotta unica);
2) Crema Silla: Gattatico (condotta unica);
3) Da Prà Ida: Villa Minozzo (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 31 maggio 1955

Il prefetto: NICOSIA

(3064)

PREFETTURA DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 4481 del 3 febbraio 1955, con cui venivano assegnate alle candidate vincitrici le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1952;

Considerato che l'ostetrica Giannoni Franca, assegnata alla condotta di Giuliano di Roma, con telegramma in data 28 maggio 1955 ha comunicato di rinunziare alla condotta di cui sopra;

Vista la graduatoria di merito del concorso di che trattasi, approvata con decreto n. 4481 del 3 febbraio 1955, in base alla quale la condotta di Giuliano di Roma, a seguito della rinunzia della predetta Giannoni Franca, deve essere assegnata alla ostetrica Michelini Mafalda fu Galliano, anche in considerazione dell'ordine preferenziale delle sedi indicate dalla medesima;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Michelini Mafalda fu Galliano, compresa nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è assegnata alla condotta di Giuliano di Roma.

Il sindaco di Giuliano di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 30 maggio 1955

Il prefetto: SCOLARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 4481 del 3 febbraio 1955 con cui venivano assegnate alle candidate vincitrici le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1952;

Considerato che l'ostetrica Michelini Mafalda, assegnata alla condotta di Picinisco, ha comunicato di rinunziare alla condotta di cui sopra;

Vista la graduatoria di merito del concorso di che trattasi, approvata con decreto n. 4481 del 3 febbraio 1955, in base alla quale la condotta di Picinisco, a seguito della rinunzia della predetta Michelini Mafalda, deve essere assegnata all'ostetrica Cencia Agnesina, anche in considerazione dell'ordine preferenziale delle sedi indicate dalla medesima.

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cencia Agnesina, compresa nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è assegnata alla condotta di Picinisco.

Il sindaco di Picinisco è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 30 maggio 1955

Il prefetto: SCOLARO

(3114)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 20060 del 10 giugno 1953, con il quale fu bandito un pubblico concorso a dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 34272 del 15 ottobre 1953 con il quale fu stralciato dal predetto bando di concorso il posto di medico condotto del Consorzio fra i comuni di Ponte Nizza-Val di Nizza, per cui i posti messi a concorso sono ridotti ad undici, nonchè il decreto prefettizio n. 34272 del 1° luglio 1954 col quale si precisava che era messa a concorso la seconda condotta medica del comune di Sannazzaro dei Burgondi anzichè la prima;

Visto il decreto n. 340.2.54/7871 del 15 marzo 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativo alla Commissione giudicatrice del concorso, nonchè il successivo decreto n. 340.2.54/13809 del 27 gennaio 1955 dello stesso Alto Commissariato con cui si provvedeva alla sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il Regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo		Punti
1.	Beltrami dott. Venturo	punti	54,525
2.	Testone dott. Lorenzo	»	53,810
3.	Ragone dott. Vito	punti	52,085
4.	Casati dott. Pietro	»	50,826
5.	Bertotti dott. Emilio	»	50,593
6.	Bergamaschi dott. Pietro	»	50,313
7.	Merlo dott. Pier Franco	»	50,195
8.	Gravati dott. Arturo	»	49,738
9.	Fregosi dott. Guido	»	49,645
10.	Bailo dott. Tito	»	49,431
11.	Quacci dott. Galdino	»	49,059
12.	Rivelli dott. Roberto	»	49,043
13.	Caviglia dott. Angelo	»	49,005
14.	Canepari dott. Carlo	»	48,576
15.	Bacci dott. Guido	»	48,436
16.	Gerosa dott. Giuseppe	»	48,262
17.	Tornari dott. Giuseppe	»	48,240
18.	Uberti dott. Luciano	»	47,856
19.	Pace dott. Angelo	»	47,700
20.	Invernizzi dott. Michele	»	47,145
21.	Franci dott. Aroldo	»	47,017
22.	Coppaloni dott. Giosuè	»	46,934
23.	Nobili dott. Vincenzo	»	46,918
24.	Bellola dott. Giuseppe	»	46,862
25.	Pascarella dott. Pietro	»	46,738
26.	Trovati dott. Giovanni	»	46,656
27.	Belloni dott. Alessandro	»	46,079
28.	Cavallini dott. Giulio	»	45,909
29.	Torlasco dott. Carlo	»	45,884
30.	Allevi dott. Carlo	»	45,870
31.	Pusineri dott. Pietro	»	45,727
32.	Capotosti dott. Maria Teresa	»	45,327
33.	Negri dott. Angelo	»	45,209
34.	Baiani dott. Bruno	»	45,195
35.	Leonarduzzi dott. Mario	»	45,159
36.	Gibellini dott. Bruno	»	44,891
37.	Alessi dott. Luigi	»	44,477
38.	Gatti dott. Mario	»	44,120
39.	Viazzoli dott. Elvezio	»	44,045
40.	Moletti dott. Antonio	»	43,651
41.	Sparvieri dott. Fabrizio	»	43,500
42.	Trovati dott. Angelo	»	43,345
43.	Mangiarotti dott. Mario	»	43,309
44.	Canepari dott. Luigi	»	43,136
45.	Cavallotti dott. Azelio	»	42,963
46.	Cassinelli dott. Bruno	»	42,590
47.	Torti dott. Luigi	»	42,450
48.	Torreggiani dott. Angelo	»	42,207
49.	Zorzoli dott. Giovanni	»	42,192
50.	Sacco dott. Domenico	»	42,086
51.	Colombetti dott. Giuseppe, (partig. combattente)	»	42,000
52.	Lulli dott. Paolo	»	42,000
53.	Invernizzi dott. Giuseppe	»	41,500
54.	Virdia dott. Pietro	»	41,491
55.	Sprega dott. Severino	»	41,181
56.	Urso dott. Rosario	»	41,115
57.	Sala dott. Arvenio	»	40,831
58.	Bolognini dott. Francesco	»	40,702
59.	Faraci dott. Francesco	»	40,659
60.	Bettaglio dott. Mario	»	40,550
61.	La Gorga dott. Nicola	»	40,500
62.	Zavattarelli dott. Luigi	»	40,386
63.	Panigazzi dott. Luigi	»	40,235
64.	Bonaviri dott. Giuseppe	»	40,195
65.	Zonghi dott. Luciano	»	40,118
66.	Gerelli dott. Giancarlo	»	39,943
67.	Berti dott. Alfredo	»	39,523
68.	Paracchi dott. Saverio	»	38,827
69.	Sinaguglia dott. Ignazio (nato nel 1921)	»	38,560
70.	Flammia dott. Sergio (nato nel 1925)	»	38,560
71.	Papetti dott. Francesco	»	38,329
72.	Sottotetti dott. Remigio	»	38,033
73.	Stafforini dott. Giacomo	»	38,000
74.	Pagliano dott. Sergio	»	37,659
75.	Gorrini dott. Bruno	»	37,000
76.	Campari dott. Raimondo	»	36,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 6 maggio 1955

Il prefetto: FLORES

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 4875 del 6 maggio 1955, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dodici posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 34272 del 15 ottobre 1953, con il quale a seguito di modifica della circoscrizione territoriale veniva stralciata dal bando di concorso la condotta consorziale Ponte Nizza-Val di Nizza, per cui i posti messi a concorso furono ridotti ad undici;

Viste le domande dei candidati, da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Ritenuto che il candidato dott. Bolognini Francesco, compreso nella graduatoria degli idonei al 58° posto, ha diritto all'assegnazione di un posto, indipendentemente dalla posizione nella graduatoria, in quanto invalido di guerra e per effetto pertanto dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Che pertanto deve essere assegnato alla sede di Sannazzaro dei Burgondi, unica sede utilizzabile a favore degli invalidi di guerra perchè in Comune avente più di una condotta;

Che il beneficio predetto non è operante a favore del candidato dott. Bertotti Emilio, dato che lo stesso per effetto della sua posizione in graduatoria ottiene già uno dei posti messi a concorso;

Che nessuna assegnazione per ammettere ai benefici della legge 3 giugno 1950, n. 375, può farsi a favore del terzo invalido di guerra dott. Pagliano Sergio, classificato al 74° posto della graduatoria, non rimanendo, oltre le sedi assegnate, altre sedi utilizzabili a favore degli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e l'articolo 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in epigrafe ed assegnati alla sede per ciascuno di essi a fianco segnata:

1) Bolognini Francesco (invalido di guerra) Sannazzaro de' Burgondi (2ª condotta);
2) Beltrami Venturo: Cigognola;
3) Testone Lorenzo: Giussago;
4) Ragone Vito: Candia Lomellina;
5) Casati Pietro: Siziano;
6) Bertotti Emilio: Travacò Siccomario;
7) Bergamaschi Piero: Lardirago-S. Alessio con Vialone;
8) Merlo Pier Franco: Gambarana;
9) Gravati Arturo: Torreberetti e Castellaro;
10) Fregosi Guido: Pieve Albignola;
11) Bailo Tito Zerbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 9 maggio 1955

Il prefetto: FLORES

(3024)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio n. 10821 in data 5 aprile 1954, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tredici posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 340.2.22/935 in data 21 maggio 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a tredici posti di ostetrica condotta formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

1. Pelliccioti Rina	punti	52,93
2. Monciotti Imola	»	51,89
3. Di Gennaro Gilda	»	50,96
4. Guerri Palmira	»	50 —
5. Pascucci Luigia	»	49,23
6. Corsi Fiorella	»	49 —
7. Tamburini Maria Luisa	»	47,55
8. Vecchi Franca	»	47,17
9. Masi Filomena	»	46,97
10. Manferdini Lilea	»	46,67
11. Scopel Francesca	»	46,56
12. Di Russo Ersilia		46,10
13. Cupaiolo Lilea	»	45,90
14. Di Russo Maria	»	45,36
15. D'Ippolito Cornelia	»	45 —
16. De Annuntiis Elda	»	44,88
17. Marchetti Dora	»	44,83
18. Trevisani Alfonsa	»	44,40
19. Laghi Maria	»	43 —
20. Boschi Cesarina	»	41,89
21. Orsini Vittoria	»	41,80
22. Frigo Vittorina	»	41,59
23. Zamboni Bruna	»	41,50
24. Guidi Iris	»	40,86
25. Turrini Daniela	»	39,50
26. D'Ignazio Maria	»	38,20
27. Trevisani Marcesina	»	37,63
28. Marcone Anna	»	36,30
29. Cavacini Adina	»	36 —
30. Di Carlo Italia	»	35,97
31. Guernelli Iole	»	35,93
32. Bucciarelli Giuseppina	»	35,70
33. Odorisio Marià	»	34,57
34. Cecala Gilda	»	32 —
35. Narcisi Dora	»	31,27
36. Cicchetti Maria	»	30 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 31 marzo 1955

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto di pari data, n. 11164, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per il conferimento di tredici condotte ostetriche, vacanti in questa Provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi per i sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, partecipanti al concorso sopraspecificato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche del Comune a lato di ciascuna indicato:

1) Pelliccioti Rina: Tollo;
2) Monciotti Imola Consorzio Rosello-Rio del Sangro;
3) Di Gennaro Gilda: Palombaro;
4) Guerri Palmira: Carpineto Sinello;
5) Pascucci Luigia: Castelguidone;
6) Corsi Fiorella Casalanguida;
7) Tamburrini Maria Luisa: Civitella Messer Raimondo;
8) Vecchi Franca Civitaluparella;
9) Masi Filomena San Martino sulla Marrucina;
10) Manferdini Lilea Ortona frazione Caldari;
11) Scopel Francesca: Taranta Peligna;
12) Di Russo Ersilia: Fraine;
13) Cupaiolo Lilea: Liscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 12 maggio 1955

Il prefetto: DE VITO

(3020)

PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di direttore di macello del comune di Trieste

IL VICE PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto n. 3222/3074 del 29 dicembre 1952 della cessata Presidenza di Zona con cui veniva bandito un pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di direttore di macello del comune di Trieste;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/11880 del 30 settembre 1954 e n. 340.3.84/13778 del 23 marzo 1955;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 65 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse e che hanno conseguito l'idoneità

1) Visintini dott. Arrigo punti 148,987 su 200
2) Coceani dott. Aldo » 144,053 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel bollettino ufficiale del Commissariato generale del Governo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Trieste.

Trieste, addì 23 maggio 1955

Il vice prefetto: MACCIOTTA

IL VICE PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto n. 3222/3074 del 29 dicembre 1952 della cessata Presidenza di Zona con cui veniva bandito un pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di direttore di macello del comune di Trieste;

Visto il proprio decreto n. XV/2/16491 di pari data con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso predetto;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Il candidato dott. Arrigo Visintini è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel bollettino ufficiale del Commissariato generale del Governo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Trieste.

Trieste, addì 23 maggio 1955

Il vice prefetto: MACCIOTTA

(3112)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 28843 del 4 gennaio 1954, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1953:

1) Belforte del Chienti, condotta unica;
2) Camerino, condotta unica;
3) Fiuminata, condotta unica;
4) Montecosaro, condotta unica;
5) Montelupone, condotta unica;
6) Pollenza, seconda condotta;

Visto il successivo decreto n. 5250/San. in data 18 febbraio 1955, con il quale è stato revocato il concorso per il posto della seconda condotta ostetrica di Pollenza, recentemente soppressa;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340/2/41/997 in data 11 settembre 1954, modificato con decreto n. 340.2.41/8955 in data 2 aprile 1955;

Ritenuto regolare lo svolgimento dei lavori relativi al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1953:

1. Giuliani Eufemia in Caferri . . punti 65,800 su 100
2. Spagna Ida in Guerrieri » 60,745 »
3. Ferroni Barbara in Berrettini » 59,860 »
4. Venanzoni Giuseppina » 55,220 »
5. Sabbatini Fermina » 54,680 »
6. Gradassi Borgoforte Eliana in Buldorini » 54,440 »
7. Conditi Antonia in Gatti » 54,420 »
8. Campogiani Maria » 54,300 »
9. Moscatelli Evelina in Picchi » 53,610 »
10. Roganti Dina » 52,585 »
11. Cerqueti Bruna in Trovarelli » 52,315 »
12. Reimini Ada in Temperilli » 52,110 »
13. Centini Luciana » 52,025 »
14. Santini Duccia » 51,560 »
15. Illuminati Sesta » 51,135 »
16. Garofoli Nella in Paganelli » 50,985 »
17. Marconi M. Luisa in Baroga » 50,835 »
18. Pacchiarotti Paola » 50,155 »
19. Francia Iole in Pecci » 50,075 »
20. Ravaglioli Fenny in Vecchio » 49,925 »
21. Moriconi Blandina in Cesari » 49,865 »
22. Genovesi Silvia in Ercolani » 49,755 »
23. Passini Amabilia » 49,585 »
24. Galiakowa Anna Maria in Giampaolini » 49,455 »
25. Pierandrei Ires in Latini » 49,115 »
26. Spurio Maria » 48,965 »
27. Coccioni Leonarda in De Lauretis » 48,400 »
28. Lucarini Dora » 48,365 »
29. Gabbarini Aina in Pallesca » 48,360 »
30. Amici Italia in Paccapelo » 47,750 »
31. Petracci Maria in Baleani » 47,440 »
32. Cestarelli Clorinda » 46,625 »
33. De Petris Margherita » 46,340 »
34. Scarlattini Marcella in Pesoni » 45,750 »
35. Petetti Leonilde » 45,550 »
36. Pascucci Cesarina » 45,525 »
37. Spurio Antonietta in Mari » 44,740 »
38. Carotti Angela in Leoni » 44,685 »
39. Giacinti Luciana ved. Urbani » 43,575 »
40. Binni Maria Giuseppina » 43,510 »
41. Pernici Maria in Monti » 43,500 »
42. Barilozzi Lidia » 43,500 »
43. Baldelli Liliana in Lowenthal » 43,285 »
44. Verdinelli Alfa » 43,130 »
45. Nalli Maria in Manfroni » 42,505 »
46. Medici Romilde » 42,080 »
47. Consoli Amalia » 42,050 »
48. Pallotta Maria Teresa » 41,175 »
49. Galletti Silvana » 40,650 »
50. Arbizzani Velia » 40,225 »
51. Boccolucci Rosalba » 38,930 »
52. Bora Nara in Ortenzi » 38,100 »
53. Scarafoni Elda » 37,205 »
54. Consoli Maria in Cristofanelli » 36,665 »
55. Corradetti Elena » 36,050 »
56. Vici Renata » 36,025 »
57. Ulissi Amalia » 35,600 »

La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata a cura di questa Prefettura nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, nonchè nell'albo pretorio dei Comuni interessati a cura dei rispettivi sindaci.

Macerata, addì 13 maggio 1955

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 28843 del 4 gennaio 1954, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953:

1) Belforte del Chienti, condotta unica;
2) Camerino, condotta unica;
3) Fiuminata, condotta unica;
4) Montecosaro, condotta unica;
5) Montelupone, condotta unica;
6) Pollenza, seconda condotta;

Visto il successivo decreto n. 5250/San. del 18 febbraio 1955, con il quale è stato revocato il concorso per il posto della seconda condotta ostetrica di Pollenza;

Visto il proprio decreto n. 15407/San., in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso stesso, formata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.41/994, dell'11 settembre 1954 e n. 340.2.41/8955 del 2 aprile 1955;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso che le candidate hanno indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate, prime cinque classificate nella graduatoria del concorso in premesse specificato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Giuliani Eufemia in Caferri: condotta unica di Camerino;
2) Spagna Ida in Guerrieri: condotta unica di Montelupone;
3) Ferroni Barbara in Berrettini: condotta unica di Fiuminata;
4) Venanzoni Giuseppina: condotta unica di Montecosaro;
5) Sabbatini Fermina: condotta unica di Belforte del Chienti.

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura di questa Prefettura, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, nonchè all'albo pretorio dei Comuni interessati a cura dei rispettivi sindaci.

Macerata, addì 13 maggio 1955

Il prefetto: STELLA

(3022)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Con decreto n. 33694 San. del 2 maggio 1955 è stata approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1949 in provincia di Messina:

		punti		
1.	Ioli dott. Valerio	punti	127,785	su 150
2.	Sigillo dott. Carmelo	»	116,695	»
3.	Carrozza dott. Francesco	»	115,890	»
4.	Arrigo dott. Gaetano	»	113,8370	»
5.	Giunta dott. Alessandro	»	105,162	»
6.	Cesareo Consolo dott. Giovanni	»	97,070	»
7.	Mastroeni dott. Francesco	punti	94,217	su 150
8.	Sindoni dott. Giuseppe	»	92,772	»
9.	Favarò dott. Calcedonio	»	92,585	»
10.	Spagnolo dott. Francesco	»	82,725	»
11.	Trovato dott. Antonino	»	79,615	»
12.	Prestipino dott. Dante	»	77,720	»
13.	Bottari dott. Antonino	»	77,342	»
14.	Cincotta dott. Antonino	»	75,680	»
15.	Sansone dott. Salvatore	»	74.570	»
16.	Currò dott. Andrea	»	72,760	»
17.	Gambadauro dott. Pietro	»	72.3475	»
18.	Currò dott. Antonino	»	72.085	»
19.	Avena dott. Carmelo	»	71,247	»
20.	Rotondo dott. Nicolò	»	69,635	»
21.	Arcidiaco dott. Antonino	»	68,437	»
22.	Fazio dott. Aurelio	»	68,152	»
23.	Mento dott. Giuseppe	»	67,325	»
24.	Buda dott. Antonino fu Giuseppe	»	66,927	»
25.	Celona dott. Andrea	»	65,900	»
26.	Quattrocchi dott. Giovanni	»	65,875	»
27.	Vadalà dott. Arturo	»	65,360	»
28.	Finocchiaro dott. Egidio	»	62,950	»
29.	Romano dott. Carmelo	»	62,650	»
30.	Squadrito dott. Giuseppe	»	62,125	»
31.	Arcanà dott. Santi	»	61,042	»
32.	Pagano dott. Vincenzo	»	60,850	»
33.	Santacaterina dott. Santi	»	60,250	»
34.	Caliri dott. Gaspare	»	59,217	»
35.	Miragliotta dott. Antonino	»	57,410	»
36.	Silvestro dott. Vittorio	»	54,375	»
37.	Palazzolo dott. Giuseppe	»	53,437	»
38.	La Fauci dott. Giuseppe	»	52,500	»

Messina, addì 5 maggio 1955

Il prefetto: RUSSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Con decreto n. 33694 San. del 3 maggio 1955 sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1949, e appresso segnate, i seguenti candidati:

1. Ioli dott. Valerio: Messina, condotta di Ganzirri;
2. Sigillo dott. Carmelo: Messina, condotta di Contesse;
3. Carrozza dott. Francesco: Messina, condotta di Tremestieri;
4. Arrigo dott. Gaetano: Messina, condotta di Mili;
5. Giunta dott. Alessandro: Messina, condotta di Torre Faro;
6. Cesareo Consolo dott. Giovanni: Messina, condotta di Spartà;
7. Mastroeni dott. Francesco: Messina, condotta di Faro Superiore;
8. Sindoni dott. Giuseppe: Messina, condotta di Castanea;
9. Favarò dott. Calcedonio: Messina, condotta di Salice;
10. Spagnolo dott. Francesco: Messina, condotta di Briga Pezzolo;
11. Trovato dott. Antonino: Santa Teresa Riva, condotta di Misserio;
12. Prestipino dott. Dante: Fondachelli Fantina, condotta di Fantina;
13. Cincotta dott. Antonino: Lipari, condotta di Stromboli;
14. Sansone dott. Salvatore: Barcellona Pozzo di Gotto, condotta di Gala;
15. Gambadauro dott. Pietro: Barcellona Pozzo di Gotto, condotta di Sant'Antonio;
16. Avena dott. Carmelo: Piraino, condotta di Piraino.

Messina, addì 3 maggio 1955

Il prefetto: RUSSO

(3065)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.